

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1980

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche all'articolo 630 del codice penale » (1015)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 125, 126, 127 e *passim*

BENEDETTI (PCI) 130

FILETTI (MSI-DN) 128, 130, 134

GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 126, 129, 131 e *passim*

LAPENTA (DC), relatore alla Commissione 126, 127
130 e *passim*

RICCARDELLI (Sin. Ind.) 127, 128, 129 e *passim*

TROPEANO (PCI) 128, 129, 131

« Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari » (1031)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 132, 133

ROSI (DC), relatore alla Commissione 132, 133

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'articolo 630 del codice penale » (1015)

(Seguito della discussione e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 630 del codice penale ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta del 24 settembre scorso sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del senatore Riccardelli. Comunico inoltre che il senatore Filetti ha presentato un emendamento tendente a sostituire il sesto comma del testo sostitutivo dell'articolo 630 del codice penale con il seguente: « Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri e al di fuori del caso previsto dal comma precedente, aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'impedimento di conseguenze ulteriori del reato

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

e nella raccolta di prove per l'individuazione, la cattura e l'accertamento della responsabilità dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L A P E N T A , *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da replicare. Mi limito a prendere atto delle considerazioni che sono state fatte e a far presente l'opportunità che la Commissione dedichi la sua attenzione agli emendamenti che sono stati proposti, sui quali, nella sostanza, sono abbastanza d'accordo.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Pur non avendo assistito alla discussione perchè un altro collega si era occupato della materia, mi pare senz'altro di poter tenere conto dell'unanime consenso che è stato espresso sul provvedimento, il quale ha una *ratio* che si riporta ad una logica che con il disegno di legge del febbraio scorso ormai abbiamo instaurato in questa materia.

Ritengo pure — ed in tal modo anticipo il mio parere — che gli emendamenti, come ha detto il relatore, siano in linea di massima da accettare (a parte la necessità di esaminarli con attenzione): forse spiegano e dichiarano meglio la volontà contenuta nel testo del Governo di adeguare l'articolo 630 alla realtà che vogliamo modificare.

Detto questo, sollecito dalla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 630. - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo

della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Quando la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorchè ricorrono le circostanze attenuanti di cui al sesto comma del presente articolo ».

Il senatore Riccardelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma del testo sostitutivo dell'articolo

2^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (12 novembre 1980)

630 del codice penale, le parole: « da venticinque a trenta anni » con le altre: « da venti a ventiquattro anni ».

R I C C A R D E L L I. Se mi consente, signor Presidente, vorrei modificare il mio primitivo emendamento. Propongo, cioè, di sostituire al primo comma le parole: « da venticinque a trenta anni » con le parole: « da ventiquattro a trenta anni ». Propongo, inoltre, un comma aggiuntivo, che riporta praticamente la struttura del reato alla sua formulazione originaria, del seguente tenore: « La pena della reclusione è di anni trenta se il colpevole consegue l'intento ».

Il primo emendamento, che tende a riportare la pena da venticinque a ventiquattro anni, è determinato da una ragione di rispetto di principi generali. È chiaro che, essendo una legge ordinaria, potremmo superarla, però non mi sembra che vi siano ragioni particolari per superare la disposizione generale del codice che stabilisce la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

L A P E N T A, *relatore alla Commissione*. Desidero richiamare l'attenzione della Presidenza, del Governo e degli onorevoli colleghi sull'ottica in base alla quale poter giudicare il provvedimento in discussione.

Il testo governativo è quello che certamente è in maggior sintonia con tutti i cambiamenti che ci sono stati nel frattempo; se lo raccordiamo con l'articolo 289-bis, si spiegano molte cose e le misure previste trovano una loro logicità. Gli emendamenti del senatore Riccardelli, che io sono disposto ad accettare, mi sembrano peraltro ispirati a motivi di opportunità e di razionalità. In mancanza, cioè, di un punto di riferimento preciso, va fatta una scelta di campo.

In linea di massima quindi — ma sempre disponibile a recepire i suggerimenti che dovessero venire dalla Commissione — toro a ripetere che trovo razionali gli emendamenti proposti dal senatore Riccardelli. Ora, una delle prime modifiche proposte è quella di sostituire i venticinque anni con i ventiquattro; ed è chiaro il perchè. Se però si guarda il testo governativo in relazione alle modificazioni intervenute, si spiega per-

chè in esso siano previsti i venticinque anni e non i ventiquattro.

Ho voluto richiamare l'attenzione su questo aspetto perchè mi pare che tutto il resto, poi, si basi su questa prima parte.

R I C C A R D E L L I. La questione è in questi termini: io mi sono posto il problema di razionalizzare, di vedere di trovare una *ratio* comune sia al sequestro a scopo di estorsione, sia al sequestro a scopo di eversione; non solo, ma mi sono posto anche il problema di riportare la disciplina del ravvedimento attuoso, operante in particolare in relazione a questi due reati, ai principi generali, anche se come sviluppo concreto dell'articolo 56, terzo e quarto comma.

Ora, la conclusione è questa: che non vi sono ragioni sostanziali per non riportare ad una disciplina unitaria sia il sequestro a scopo di estorsione, sia il sequestro a scopo di eversione, preso atto anche che le valutazioni sostanziali del Governo e del legislatore, nell'approvare separatamente i due disegni di legge, erano sostanzialmente identiche perchè vi è un trattamento sostanzialmente identico di queste due figure.

La questione era procedurale: essendo cioè noi in sede deliberante, non possiamo oggi in sede di emendamenti apportare quelle modifiche all'articolo 289-bis che ci consentano di trarre una disciplina unitaria. Questi emendamenti dovrebbero pertanto essere seguiti da un disegno di legge che poi porti l'articolo 289-bis alla stessa identica disciplina. Non possiamo però rinunciare a razionalizzare l'articolo 630 semplicemente perchè non abbiamo la possibilità di razionalizzare l'articolo 289-bis.

P R E S I D E N T E. C'è dunque una questione pregiudiziale: l'accettazione di questi emendamenti, che peraltro razionalizzano in senso positivo la formulazione dell'articolo 630, comporta una revisione anche dell'articolo 289-bis perchè — come peraltro già osservato in sede di discussione generale — ci si è accorti che, accogliendo questi emendamenti, ci si allontana dalla formulazione dell'articolo 289-bis, istituito e poi

modificato con la legge 18 maggio 1978, n. 191, nella quale veniva inserita anche la nuova formulazione dell'articolo 630.

Questo problema pregiudiziale è di carattere contemporaneamente sostanziale e procedurale. Sostanziale, in quanto ci si chiede se sia il caso di modificare l'articolo 630: 1) senza modificare l'articolo 289-bis; 2) in caso di modifica, perchè i due articoli (che sono fra l'altro molto importanti, in quanto di continua applicazione) debbono avere la stessa logica e un certo coordinamento.

Se la Commissione accede alla tesi di modificare l'articolo 630 nel senso indicato dagli emendamenti Riccardelli e poi modificare l'articolo 289-bis, allora il problema diventa di natura procedurale, perchè in questo caso i relativi emendamenti dovrebbero essere inviati alla 1^a Commissione per il parere, e alla Presidenza del Senato per sapere se anche la modifica dell'articolo 289-bis ci possa venire affidata in sede deliberante.

F I L E T T I. La Commissione giustizia è chiamata ad esaminare soltanto l'opportunità di apportare delle modifiche all'articolo 630 del codice penale, e vi è chiamata in sede deliberante. Condivido nel complesso gli emendamenti presentati dal senatore Riccardelli, ma allo stato mi pare che questi emendamenti vengano a comportare delle divergenze piuttosto rilevanti in relazione all'articolo 289-bis. Sarebbe quindi forse opportuno sospendere l'esame di questo disegno di legge e nelle more presentare — ad iniziativa parlamentare o governativa — altro provvedimento nel quale vengano previste le modifiche correlative all'articolo 289-bis. Ciò potrebbe farsi, ove si volesse, in tempi molto brevi. Evidentemente in questo caso si chiederà alla Presidenza del Senato l'assegnazione del nuovo disegno di legge alla Commissione giustizia in sede deliberante, e così nei tempi brevi avremo modo di discutere tutta la materia in maniera congrua e organica.

Propongo pertanto che si rinvi di una quindicina di giorni l'esame del presente disegno di legge per unificarlo a quello relativo al sopravveniente provvedimento di modifica dell'articolo 289-bis.

R I C C A R D E L L I. Posso impegnarmi a presentare entro sette giorni l'uno o l'altro provvedimento. Sono disponibile per qualsiasi soluzione.

T R O P E A N O. Io ritengo che dobbiamo proseguire nell'esame del disegno di legge, cercando di portarlo a compimento nel più breve tempo possibile. Non mi pare che si possano apportare a questo testo delle modifiche profonde, soprattutto per quanto riguarda il richiamo ad altre norme del codice penale, perchè questo ci porrebbe di fronte alle difficoltà già prospettate: l'esigenza cioè di richiedere ancora una volta il parere della 1^a Commissione, e alla Presidenza del Senato la conferma dell'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge, pur con le modifiche sostanziali che noi proporremo.

Le vie che si pongono sono dunque due, e noi dobbiamo fare una scelta decisiva: vogliamo arrivare veramente ad una riforma organica, ad un coordinamento più serio tra la normativa preesistente e questa? In tal caso dobbiamo rinunciare puramente e semplicemente all'esame di questo disegno di legge in sede deliberante, nel senso che il ritorno alla referente ci consentirebbe di abbinare eventuali altre proposte che rapidamente potrebbero essere presentate, e in particolare di estendere il numero e la natura degli emendamenti che noi intendessimo proporre. Anche se per questo c'è un limite, che ci viene imposto da un richiamo dello stesso Presidente del Senato, il quale in una recente lettera ha ribadito che quando provvedimenti di legge vengono assegnati in sede deliberante alle Commissioni, occorre far di tutto per evitare che si fuoriesca dai limiti della materia oggetto del provvedimento stesso; e che in ogni caso non si formulino delle proposte che vadano al di là del contenuto sostanziale di quella sottoposta all'esame della Commissione.

Non possiamo non tener conto di questo richiamo, perchè rischieremmo poi di aprire un momento di conflittualità, come altre volte è successo.

Concordo con le proposte fatte dal senatore Riccardelli, e ho avuto occasione di dir-

2^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1980)

lo anche in passato. Egli esprime in fondo delle esigenze che nessuno di noi credo possa sottacere: sono esigenze reali, che rispondono fra l'altro alla necessità di ricondurre tutto al sistema, anche se ritengo che attraverso tante norme varate dal Parlamento nel corso degli ultimi anni abbiamo operato un certo rovesciamento di valori. In fondo, attraverso queste normative, abbiamo inteso dare più peso al sequestro come tale che non all'estorsione; più peso cioè alla limitazione della libertà che attraverso il sequestro si viene ad operare ai danni del cittadino.

Perchè dico questo? Perchè ritengo inopportuna la proposta del senatore Riccardelli di prevedere la comminazione di una pena secca di trent'anni quando è stato conseguito il fine, cioè l'illecito profitto: lascerei infatti tale comminazione alla valutazione discrezionale del magistrato.

La previsione del reato si verifica nel momento in cui avviene il sequestro. Credo perciò che il conseguimento del profitto o meno debba essere uno degli elementi di valutazione del magistrato ai fini dell'applicazione della pena tra i 24 e i 30 anni. Certo, nel momento in cui sarà realizzato anche il profitto, e sarà stato pagato il prezzo del riscatto, il magistrato darà 29 o 30 anni. Però non vorrei che attraverso la determinazione di una pena secca si facesse riapparire il reato principale, qual è quello del sequestro, come un tentativo rispetto al reato complesso (sequestro e profitto insieme). Sotto questo aspetto mi pare che sarebbe meglio prevedere in questo primo comma dell'articolo 1 la modifica a venticinque anni. Però, quando il magistrato è chiamato poi a fare la riduzione di pena di un terzo, si trova di fronte ad un'operazione estremamente complessa. Quindi il magistrato sarà costretto ad attestarsi su numeri pari per poter compiere questa operazione.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Pur apprezzando gli emendamenti del senatore Riccardelli, essendo emerse da questa Commissione delle pregiudiziali che, inevitabilmente, ritarderebbero il corso dei lavori, il Governo insiste per l'approvazione del provvedimento co-

sì com'è formulato. Successivamente, la Commissione è libera di introdurre le modifiche che riterrà più opportune.

Il Governo, pertanto, insiste perchè il provvedimento venga approvato nella sua formulazione attuale. In linea di massima, ripeto, sarebbe stato favorevole agli emendamenti del senatore Riccardelli; ma essi, purtroppo, aprono la strada a problemi procedurali.

R I C C A R D E L L I. Se mi consente, signor Presidente, vorrei fare un'osservazione.

Tutta questa discussione, probabilmente, è basata su un equivoco perchè la disciplina sostanziale contenuta nel disegno di legge in discussione è già legge vigente dello Stato in base al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 18 maggio 1978, n. 191. Consentitemi di leggervi il quarto comma dell'articolo 630 nel testo sostitutivo contenuto nella citata legge: « Quando la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 »; tale dizione è identica a quella del disegno di legge in discussione. L'unica modifica che il provvedimento apporta al testo che vi ho letto è che da uno lo trasforma in due commi.

P R E S I D E N T E. Il provvedimento aggiunge qualche cosa. Infatti dopo le parole: « articolo 605 » aggiunge: « Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni ».

R I C C A R D E L L I. Anche questo è già previsto nella legge che vi ho citato. Si dice: « Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni ». In altre parole, la disciplina è identica; il comma originario è stato trasformato in due commi.

2^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO SIEN. (12 novembre 1980)

P R E S I D E N T E. Per chiarire la questione, consentitemi di leggervi i vari testi. Nel testo sostitutivo contenuto nella legge 18 maggio 1978, n. 191, il sesto comma dell'articolo 630 recita: « Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma ». Invece, nel sesto comma dell'articolo 630 del disegno di legge si legge: « Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera... ».

R I C C A R D E L L I. Mi scusi, signor Presidente, ma lei sta mettendo a confronto due commi diversi! Quello che nel presente disegno di legge è il sesto comma, nella legge corrisponde alla seconda parte del quinto comma. Nel presente provvedimento si dice: « Nei confronti del concorrente..., eccetera ». Nella legge n. 191 si dice: « Al concorrente che, dissociandosi dagli altri... eccetera ». La modifica, in sostanza, riguarda soltanto l'inizio del comma; per il resto sono uguali.

P R E S I D E N T E. Non è così. Nel disegno di legge si dice: « Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti... »; ebbene, queste sono le parole tratte dall'articolo 289-bis, e questo costituisce la novità.

L A P E N T A, *relatore alla Commissione.* Nella relazione del Governo si parla di un equilibrio turbato perchè, mentre per altri istituti sono stati introdotti questi principi attuosi, queste incentivazioni, per questa parte, per il concorrente e per le ipotesi formulate *ex novo*, questo non c'entra e viene introdotto.

R I C C A R D E L L I. Questa è l'unica modifica.

B E N E D E T T I. Questa non è l'unica modifica, come dice il senatore Riccardelli; è la ragione della modifica.

P R E S I D E N T E. Dagli interventi che sono stati fatti dagli onorevoli colleghi ed anche dal rappresentante del Governo mi pare che si sia determinato l'orientamento di approvare il testo del disegno di legge così come è stato proposto dal Governo. Preso atto di questo e con la riserva di presentare, ad iniziativa di tutti i Gruppi della Commissione — perchè questa è una nostra facoltà — un disegno di legge organico che riordini la materia, chiedo ai senatori Riccardelli e Filetti se insistono nella presentazione e discussione dei loro emendamenti.

F I L E T T I. Signor Presidente, ritengo che il mio emendamento non sposti nulla rispetto alla questione pregiudiziale. Esso si riferisce soltanto al sesto comma e non muta nulla; rimaniamo sempre nell'ambito della norma di cui all'articolo 289-bis. Si tratta di un'integrazione e di una formulazione un pochino diversa.

P R E S I D E N T E. Cambia la formulazione del ravvedimento attuoso!

F I L E T T I. Al sesto comma del provvedimento si dice: « per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ». Io, invece, propongo di dire: « nell'impedimento di conseguenze ulteriori del reato »: cioè se svolge un'attività concreta, se aiuta concretamente ad impedire e non si limita ad averne l'intenzione.

R I C C A R D E L L I. Io potrei ritirare i miei emendamenti tenendo conto della preoccupazione espressa dal rappresentante del Governo e con l'intenzione di presentare un disegno di legge organico.

T R O P E A N O. Vorrei fare un'osservazione per quanto riguarda il quarto comma del disegno di legge, laddove si dice: « Quando la persona sequestrata è liberata

2^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (12 novembre 1980)

senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita». Non si comprende se la liberazione sia avvenuta per l'intervento della polizia. Vorrei, quindi, che venisse precisato che la pena è diminuita quando la persona sequestrata è liberata dai suoi sequestratori senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Basterebbero gli atti preparatori.

P R E S I D E N T E. Sarebbe opportuno che lei formalizzasse la sua proposta, senatore Tropeano.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mentre il quinto comma parla della dissociazione, che è una figura diversa, il comma precedente dice che se c'è la liberazione, è perchè il sequestrato viene mandato via.

R I C C A R D E L L I. E non è la stessa cosa? Il ravvedimento esiste in quanto l'iter criminoso viene interrotto ad opera del soggetto che lo aveva posto in essere; quindi, che vi sia o meno dissociazione, se questo non manifesta una volontà contraria a quella che lo aveva determinato a commettere il delitto, non vi può essere ravvedimento.

P R E S I D E N T E. C'è qui una osservazione dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, relativa al terzo emendamento presentato dal senatore Riccardelli: «L'emendamento in sostanza riordina in una diversa formulazione il contenuto del quarto e del quinto comma dell'articolo 1. Peraltro con lo stesso si esclude che sia applicabile l'attenuante prevista nell'attuale formulazione del quarto comma alle ipotesi in cui la liberazione del sequestrato non sia frutto di una libera determinazione dei colpevoli, ma dell'intervento degli organi di polizia. A tal proposito questo ufficio rileva che sembra effettivamente irragionevole applicare l'attenuante in questione, nel momento in cui appunto

i rei non riescano a conseguire il profitto sperato per l'intervento della polizia.

Si conviene dunque sulla opportunità di modificare nel senso predetto l'attuale quarto comma dell'articolo 630 del codice penale.

A tal fine, dopo la parola "liberata" potrebbe inserirsi la parola "volontariamente".

Non si concorda invece sulla eliminazione della particolare diminuzione di pena prevista per il concorrente che si dissocia dagli altri, giacchè è di tutta evidenza che l'attività spiegata da quest'ultimo, in contrasto con gli altri concorrenti, lo espone a gravi rischi e merita dunque di essere considerata con particolare benevolenza».

R I C C A R D E L L I. Vi rendete conto delle conseguenze che possono derivarne? Se in tre attuamo un sequestro e poi a un certo punto ci accorgiamo che ci conviene liberare l'ostaggio, io mi metto d'accordo con l'altro e dico che non era d'accordo...

P R E S I D E N T E. In questo caso uno riceve ventiquattro anni e l'altro i benefici previsti dalla legge.

R I C C A R D E L L I. Ma questo falsa tutta la vicenda! Non si può stabilire un trattamento così differenziato, anche se voi volete rappresentare queste due ipotesi, perchè poi viene a scoraggiarsi la possibilità che tutti d'accordo decidano per la liberazione dell'ostaggio.

P R E S I D E N T E. Propongo agli onorevoli colleghi che il relatore ricerchi rapidamente, nel corso della seduta, un accordo il quale consenta una sollecita conclusione dei lavori.

Non facendosi osservazioni, sospendo brevemente la discussione del disegno di legge.

«Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari» (1031)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Notificazioni di atti a mezzo posta e di

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari ».

Prego il senatore Rosi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R O S I, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge al nostro esame fa parte di quel gruppo di provvedimenti volti a snellire, razionalizzare ed armonizzare il funzionamento degli uffici giudiziari e quindi ad appagare più puntualmente i cittadini nelle loro richieste di giustizia.

Esso coordina in un unico testo legislativo la materia delle notificazioni a mezzo servizio postale degli atti giudiziari e stragiudiziali oggi regolata dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regio decreto 18 aprile 1940, n. 689 (articoli 170 e 182), nonché dagli articoli 178 e 149 del codice di procedura penale.

Al pregio della raccolta in unico testo, aggiunge quello di innovazioni a garanzia della conoscenza dell'atto o provvedimento da parte del destinatario nonché modifiche, alcune delle quali sperimentate in sedi di grandi uffici giudiziari, che snelliranno sicuramente gli uffici notifiche oggi intasati.

Ovviamente la struttura portante del disegno di legge è la stessa della precedente disciplina; in particolare resta fermo il principio che la prova dell'avvenuta notificazione è data dall'avviso di ricevimento. Gli articoli 2 e 10, innovando, prescrivono che le norme relative alle notifiche compiute a mezzo posta si applichino in quanto possibile alle comunicazioni a mezzo lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari. In ciò soddisfano l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale teso a favorire al massimo grado la possibilità di conoscere da parte dell'interessato gli atti ad esso diretti.

La relazione ministeriale, ampia e diligente, esonera il relatore dal riferire punto per punto sul contenuto del disegno di legge. Ad ogni modo, oltre che sulla innovazione sopra indicata, pare opportuno porre l'accento sugli aspetti più salienti del testo, rinviando il resto alla lettura della relazione che lo accompagna.

Estendendo, all'articolo 1, le possibilità di notifica a mezzo posta a tutti gli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile, penale e amministrativa, si sono spazzati via, in un solo colpo, i dubbi e le incertezze sull'applicabilità generale della notifica a mezzo posta. Fuori del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario, la notifica a mezzo posta è obbligatoria salvo che la parte non richieda diversamente. Resta ovviamente fermo il divieto di notificare anche a mezzo del servizio postale atti concernenti procedimenti non di competenza dell'autorità giudiziaria alla quale è addetto l'ufficiale giudiziario che procede alla notifica.

L'articolo 3 contiene l'indicazione tassativa della sequenza dei luoghi di destinazione del piego postale, eliminando una certa confusione contenuta nel regio decreto n. 2393 del 1923 e anche nell'articolo 169 del codice di procedura penale, ove non è stabilito alcun ordine di preferenza fra la casa di abitazione e il luogo di abituale esercizio della attività. Sempre all'articolo 3 vi è la novità importante costituita dall'indicazione della parte istante o del suo procuratore, come mittente, sull'avviso di ricevimento degli atti in materia civile ed amministrativa da notificare prima della iscrizione a ruolo della causa o del deposito del ricorso. È all'evidenza di tutti, e in particolare di chi ha pratica di attività giudiziaria, che con la restituzione da parte dell'ufficio postale dell'avviso di ricevimento direttamente all'interessato, si sollevano gli uffici notifiche da una notevole mole di attività e si eliminano notevoli altri inconvenienti pregiudizievoli.

Per le notifiche di atti in materia penale, civile e amministrativa, allorché il processo sia iniziato, si indica come mittente sull'avviso di ricevimento l'ufficio giudiziario, la sezione se esiste, e si annota il numero del procedimento stesso. Ne consegue, come prescrive l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 3, che l'ufficiale giudiziario sarà indicato come mittente soltanto nella ricevuta di ritorno di quegli atti di impugnazione e di opposizione per i quali deve essere dato avviso al cancelliere che deve fare le annotazioni sull'originale degli atti stessi. È prevista la trasmissione degli avvisi

di ricevimento per telegrafo, ovviamente a spese di parte.

L'articolo 5, nel prevedere l'iscrizione a ruolo della causa e il deposito del ricorso e controricorso nei giudizi di Cassazione, prevede implicitamente che il giudizio possa continuare anche senza l'allegazione dell'avviso di ricevimento fino alla soglia della messa in decisione della causa. È da notare che vi è un certo contrasto, a parere del relatore, quanto meno col disposto dell'articolo 291 del codice di procedura civile concernente la dichiarazione di contumacia del convenuto, alla quale dichiarazione il giudice non può far luogo se non quando abbia accertato la regolarità della notifica della citazione o ne abbia disposto la rinnovazione avendo riscontrato un vizio che ne comporti la nullità. Ad assicurare maggiormente il recapito della raccomandata al destinatario, si è introdotto il concetto di residente temporaneo, già presente nella nostra legislazione nell'articolo 169 del codice di procedura penale. Nel contempo si è precisato che il piego raccomandato deve essere consegnato anche al dichiarato fallito, con ciò derogando al disposto dell'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), che prescrive la consegna della corrispondenza al curatore. Si è inoltre abolita la limitazione della consegna al portiere del destinatario estendendola al portiere dello stabile.

Ad accelerare e semplificare le notificazioni, l'articolo 9 prevede per il caso di trasferimento del destinatario nell'ambito dello stesso comune che l'agente postale, se a conoscenza del nuovo indirizzo, provveda alla immediata consegna o ne curi la consegna a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore di residenza del destinatario.

Infine all'articolo 15, aderendo agli indirizzi contenuti nelle sentenze 4 maggio 1972, n. 77, e 14 luglio 1976, n. 177, della Corte costituzionale, il disegno di legge dispone la sostituzione dei commi terzo e quinto dell'articolo 169 del codice di procedura penale, prescrivendo, con la nuova formulazione, l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di spedire, con avviso di ricevimento, la raccomandata da inviarsi ad integrazione delle

notifiche effettuate a mano del portiere ed in caso di deposito dell'atto nella casa del comune ove l'imputato ha l'abitazione o dove esercita la sua attività professionale.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Rosi per la sua esauriente relazione.

Non essendo ancora pervenuti i pareri richiesti, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,40 alle ore 11,50.

« Modifiche all'articolo 630 del codice penale » (1015)

(Ripresa della discussione dianzi sospesa e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 630 del codice penale » dianzi sospesa.

Prego il relatore Lapenta di riferire alla Commissione se si è giunti ad una intesa sugli emendamenti presentati.

L A P E N T A , relatore alla Commissione. Il relatore, rifacendosi a quanto dichiarato inizialmente, potrebbe al limite compiacersi con se stesso avendo intuito e segnalato all'attenzione della Commissione che le proposte emendative meritavano una riflessione perchè, pur se certamente valide per la razionalità organizzativa della legge, di per sè aprivano, e hanno aperto, la via a una serie di considerazioni per cui nella sostanza veniva frustrata la *ratio* della legge. Il relatore, pertanto, non avrebbe potuto che concludere dichiarandosi contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Ora, però, nella riunione dei rappresentanti dei Gruppi si è giunti a una intesa generale, convenendosi sulla opportunità di introdurre nel provvedimento solo quelle modifiche che, senza ampliarne la portata, possano giovare a migliorarne l'efficienza.

In tal senso propongo pertanto un emendamento inteso a sopprimere il quarto comma dell'articolo 630 del codice penale nel

2^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1980)

testo sostitutivo proposto dal disegno di legge. La soppressione di tale comma, ad avviso del relatore, non pregiudicherebbe l'impalcatura del provvedimento in esame ed eliminerebbe una serie di preoccupazioni che sono state espresse in questa sede.

Alla luce di quanto emerso nella riunione dei rappresentanti dei Gruppi, invito inoltre i senatori Riccardelli e Filetti a ritirare gli emendamenti da loro presentati.

R I C C A R D E L L I. Aderisco all'invito del relatore e pertanto ritiro gli emendamenti da me presentati. Faccio però osservare che non può non permanere la preoccupazione che il provvedimento possa determinare da parte dei delinquenti dissociazioni artificiali, in quanto sussiste il dubbio che, ove la dissociazione dovesse mancare, questa attenuante non si applichi. E allora il delinquente si premunisce creando una dissociazione artificiosa.

F I L E T T I. Aderendo all'invito del relatore, ritiro l'emendamento da me presentato.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E. Passiamo allora alla votazione. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere il quarto comma del testo sostitutivo dell'articolo 630 del codice penale.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che nel testo emendato, risulta così formulato:

Articolo unico.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 630. - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prez-

zo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorchè ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo ».

E approvato.

I lavori terminano alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI